



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
AC 4887- A (Testo della Comm. Affari Cost. della X legislatura)	30/07/1991	Il progetto in realtà non riguardava la Camera delle Regioni ma la riforma del bicameralismo basata sul principio della “culla”: i progetti sono esaminati e approvati da una sola camera (quella dove sono presentati) mentre all’altra è riservata la facoltà di richiedere con deliberazione a maggioranza semplice il riesame (eccezione: materie di cui all’ultimo comma dell’art. 72 Cost., costituzionali, bilancio, elettorali, ratifiche). A ciò si affiancava una differenziazione funzionale delle due camere, connessa alla redistribuzione delle competenze legislative Stato-Regioni: i progetti di legge riguardanti la competenza normativa dello stato sono presentati alla Camera mentre quelli che fissano i principi per le regioni al Senato, introducendo così anche un trancio di specializzazione nella competenza normativa del Parlamento. Divieto per il governo di presentare dl o dlgs nelle materie non riservate alla sua competenza. Capovolgimento dei criteri della competenza legislativa: tassativamente fissate le materie dello stato e devolute alle regioni di diritto comune tutte le altre.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
Comitato Speroni (documento conclusivo)	21/12/1994	Il progetto propone un modello di bicameralismo differenziato nel quale le due Camere differiscono per composizione e funzioni. Mentre la Camera dei deputati continua ad essere eletta a suffragio diretto, la composizione del Senato viene resa espressiva delle autonomie territoriali: sono in proposito definite due ipotesi: nella prima il Senato è composto per metà dei suoi membri da rappresentanti delle Regioni e per l'altra metà da rappresentanti dei comuni e delle province eletti in modo	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>indiretto secondo modalità stabilite con legge statale; nella seconda ipotesi il Senato della Repubblica è composto da membri dei governi regionali che li nominano e revocano: ciascuna regione nomina un numero variabile di senatori in relazione alla rispettiva popolazione.</p> <p>Per quanto riguarda le funzioni, la possibilità di votare mozioni di sfiducia al Governo è prevista presso la sola Camera dei deputati.</p> <p>In materia di esercizio della funzione legislativa, il progetto prevede che siano esaminati ed approvati in identico testo da entrambe le Camere i disegni di legge costituzionale ed elettorale, quelli concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni costituzionali, quelli che prevedono misure restrittive della libertà personale, quelli relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, quelli di attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e quelli recanti misure anticongiunturali per il riequilibrio economico generale dello Stato e per la concessione di aiuti finanziari alle regioni.</p> <p>Per i disegni di legge diversi da quelli ora indicati la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Tuttavia il Governo o un quinto dei componenti del Senato della Repubblica possono chiedere, entro quindici giorni dalla approvazione di un disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto all'esame del Senato. In tal caso il Senato, entro i trenta giorni successivi, può rinviare il disegno</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		di legge con osservazioni e proposte alla Camera dei deputati, che si pronuncia in via definitiva entro trenta giorni. In caso di un disegno di legge dichiarato urgente i termini suddetti si intendono ridotti della metà. L'articolo 72 della Costituzione viene inoltre riformulato in modo da disciplinare i procedimenti abbreviati per i disegni di leggi dichiarati urgenti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e la procedura in sede redigente.	
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (testo del progetto di legge cost. risultante dalla pronuncia della commissione sugli emendamenti presentati al testo approvato dalla stessa Commissione il 30/06/1997)	4/11/1997	<p>Il numero dei senatori elettivi è portato a 200. E' prevista una forma di collegamento tra il Senato e le autonomie locali: viene creata la figura del Senato in sessione speciale, a composizione "mista", integrato da consiglieri regionali, provinciali e comunali.</p> <p>La composizione del Senato "integrato" è disciplinata dai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">- composizione paritetica del collegio (che pertanto, in sessione speciale, conterebbe 400 membri). I componenti "esterni" sono infatti eletti in ciascuna regione, in numero pari a quello dei relativi senatori;- riserva di legge approvata dalle due Camere per l'indicazione dei criteri;- garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza degli enti interessati;- in ciascuna Regione i rappresentanti da inviare al Senato	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>saranno eletti da tre collegi espressi rispettivamente dai consiglieri comunali, provinciali e regionali della Regione. Le rappresentanze dovranno essere formate sulla base "dei voti espressi per l'elezione dei consigli": non quindi in proporzione agli effettivi componenti di tali organi (che a norma delle leggi vigenti sono determinati sulla base del premio di maggioranza), ma in proporzione ai voti espressi per le diverse formazioni politiche;</p> <p>- estensione ai membri "esterni" dell'insindacabilità.</p> <p>La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge riguardanti materie di interesse per il sistema delle autonomie. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato. E' previsto che siano esaminati dal Senato in sessione speciale anche i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanze e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.</p> <p>Per quanto riguarda il procedimento di esame dei disegni di</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>legge di competenza del Senato in sessione speciale, va rilevato che per la totalità di tali disegni è previsto il necessario esame da parte di entrambe le Camere. Solo per i progetti riguardanti due competenze (legislazione elettorale e ordinamentale di Comuni e Province e autonomia finanziaria e demanio degli enti locali e delle Regioni) è previsto un procedimento bicamerale "paritario". Per tutte le altre competenze legislative delibera in via definitiva la Camera.</p> <p><i>Le leggi "bicamerali" paritarie</i> sono le leggi che riguardano una serie di materie elencate nel testo (o previste, singolarmente, da altre norme della Costituzione o da altre leggi costituzionali). Per tali leggi è richiesta necessariamente l'approvazione delle due Camere;</p> <p><i>Le leggi "monocamerali"</i>: nelle materie non ricomprese nell'art. 90, o per le quali la Costituzione o altre leggi costituzionali non prevedano un meccanismo "bicamerale", è stabilita (art. 93) una procedura semplificata, per cui i disegni di legge vertenti su tali materie sono esaminati ed approvati dalla sola Camera dei deputati, che li trasmette al Senato. In questa Assemblea, l'esame del testo approvato dalla Camera è solo eventuale: esso, infatti, può avvenire soltanto su richiesta (un terzo dei componenti) presentata entro dieci giorni dalla trasmissione. In ogni caso, sulle modifiche eventualmente apportate, delibera la Camera in via definitiva.</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
AS 1004 XIII Leg (Verdi U)	18/7/1996	La Camera delle regioni é eletta su base regionale. Il numero dei deputati é di 120. Nessuna regione può avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse, quale risulta dall'ultimo censimento. I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i membri del Consiglio regionale.	Link al sito storico del Senato della Repubblica
AS 1002 XIII Leg. (Verdi-U)	18/07/1996	Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate, in mancanza di rilievi da parte della Camera delle regioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti La Camera dei deputati dopo la prima deliberazione trasmette alla Camera delle regioni, nei cinque giorni successivi, il disegno di legge costituzionale approvata per la conferma. La Camera delle regioni esprime il proprio parere entro e non oltre un mese, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora la Camera delle regioni esprime parere negativo, la legge costituzionale é ugualmente approvata dalla Camera dei deputati se nella seconda deliberazione si sono espressi favorevolmente i due terzi dei suoi componenti. La Camera delle regioni é eletta su base regionale. Il numero dei deputati é di 120. Nessuna regione può avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i membri del Consiglio	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		regionale.	
AC 2651 XIII Leg (Misto)	06/11/1996	<p>Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni. Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale. Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le persone. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento federale e dai consigli regionali. Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva in alcune materie fissate tassativamente, mentre può dettare con legge quadro i principi fondamentali in altre materie, sempre stabilite in modo tassativo dalla Costituzione. La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		dei deputati. Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa. Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere.	
AS 1699 XIII Leg. (Cons. Reg. Toscana)	14/11/1996	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale. Il Senato federale é composto dai rappresentanti delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I rappresentanti delle singole Regioni e Province autonome sono nominati dalle rispettive Giunte all'interno dei propri componenti e possono essere da esse revocati in ogni tempo. Essi possono essere rappresentati da altri membri appartenenti alla medesima Giunta. Ogni Regione e Provincia autonoma ha tanti rappresentanti quanti sono i voti a sua disposizione. I voti dei rappresentanti di ogni singola Regione possono essere espressi solo unitariamente. Alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila spetta un voto ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti ciascuna; alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni cinquecentomila spetta no sei voti ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinque	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>milioni spettano nove voti ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti superiore a cinque milioni spettano dodici voti ciascuna. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta un voto ciascuna, in detrazione dal numero dei voti spettanti alla regione Trentino-Alto Adige". - I disegni di legge in materia finanziaria e di bilancio, i progetti di legge concernenti in tutto o in parte le materie di competenza o di interesse regionale. i progetti delle altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione, sono esaminati da ciascuna delle due Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I progetti di legge di cui all'articolo 72-bis approvati dalla Camera dei deputati sono trasmessi al Senato federale, che li esamina secondo le norme del proprio regolamento. Gli altri progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati sono trasmessi al Senato federale, che, se ritiene che essi rientrino nella propria competenza, può, entro dieci giorni, sottoporre la questione ad una Commissione mista, La decisione della Commissione mista ha carattere definitivo.</p>	
AC 2900 XIII Leg (Consiglio Reg. Em. Rom.)	18/12/1996	<p>Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale».Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresentati da altri membri dei rispettivi esecutivi. Alle Regioni con un numero di abitanti fino a duecentomila spetta un voto; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila spettano due voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti;</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni spettano quattro voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a quattro milioni spettano cinque voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano sei voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a sei milioni spettano sette voti; alle Regioni con un numero di abitanti superiore a sei milioni spettano otto voti. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.	
AC 2984 XIII Leg (Sin. Dem.- Ulivo)	16/01/1997	L'Italia è una Repubblica federale e democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il Senato è composto da membri dei Governi regionali, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi. Ogni Regione ha almeno tre voti, salvo la Valle d'Aosta ed il Molise che ne hanno uno; le Regioni con più di tre milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sette; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno nove. Ogni Regione può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. La Presidenza del Senato è retta a turno da ciascuna Regione in ordine alfabetico per sei mesi. Il Presidente convoca il Senato. Deve comunque convocarlo su richiesta del Governo federale o di tre Regioni. L'Assemblea federale è composta dai membri della Camera dei deputati e del Senato. Si riunisce per l'elezione del Presidente della Repubblica federale, per la dichiarazione dello stato di guerra e per le nomine che la Costituzione o le leggi federali assegnano alla competenza dell'Assemblea. Le leggi federali sono approvate dalla Camera	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		dei deputati. Necessitano del consenso del Senato le leggi costituzionali, le leggi organiche, le leggi quadro, le leggi generali in materia di procedimento amministrativo federale, le leggi in materia finanziaria e le altre leggi federali per le quali il consenso del Senato sia prescritto ai sensi della Costituzione federale.	
AC 2995 XIII Leg (Verdi Ulivo)	17/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale». Il Senato federale è eletto a base regionale. Il numero dei senatori è di duecentoquaranta. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre; la Valle d'Aosta due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p>I senatori sono eletti dai Consigli regionali, secondo modalità stabilite dalla legge. Sono eleggibili a senatore gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età». La Camera dei deputati e il Senato federale sono eletti per cinque anni. La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia. Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, fissa con leggi organiche i</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini. I progetti di legge organica sono presentati al Senato federale. Può essere promosso <i>referendum</i> abrogativo, totale o parziale, di una legge organica su richiesta di cinque Consigli regionali. Il quesito sottoposto a <i>referendum</i> è approvato se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale, perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa. Sono leggi ordinarie dello Stato quelle relative a materie in cui lo Stato ha la competenza legislativa ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70, quelle che approvano gli statuti delle Regioni, le leggi elettorali, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa, di conversione in legge di decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati ed il loro procedimento legislativo si intende concluso se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti del Senato federale non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera dei deputati, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>Governo o del Senato federale. I progetti di legge organica sono approvati dal Senato federale a maggioranza dei componenti e si intendono definitivamente approvati se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti la Camera dei deputati non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando il progetto di legge organica risulti nuovamente approvato dal Senato federale, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati».</p>	
AS 1978 XIII Leg (Misto)	21/01/1997	<p>Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni. Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione federale. Il Senato delle Regioni é composto da senatori rappresentanti delle regioni . Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale. Il Parlamento federale può dettare con legge quadro i principi fondamentali nelle seguenti materie: a) stato civile, anagrafe e documenti di riconoscimento; b) rifugiati ed apolidi; c) armi ed esplosivi; d) prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico. Le proposte di</p>	<p>Link al sito storico del Senato della Repubblica</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge é sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.	
AC 3002 XIII Leg (Misto)	21/01/1997	Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali. Il Senato delle Repubbliche è l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti sono stabilite con legge di ciascuna Repubblica federata.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 1975 XIII Leg (Lega)	21/01/1997	Il Parlamento si compone dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Assemblee nei soli casi stabiliti dalla Costituzione L'Assemblea degli Stati e	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		delle Regioni, é costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano L'Assemblea degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno. Tutti i progetti di legge sono presentati all'Assemblea federale. I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni presentano i propri progetti di legge all'Assemblea di appartenenza, qualora essi concernano le materie di cui all'articolo 69 (bilanci e rendiconti).	
AC 3028 XIII Leg (Cons. Reg. Veneto)	23/01/1997	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale. Il Senato federale è composto da membri nominati dalle Regioni secondo i rispettivi Statuti. Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati. Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo. Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.</p>	
AC 3026 XIII Leg (Cons Reg. Piemonte)	23/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresentati da altri membri dei rispettivi esecutivi. Alle Regioni spetta un numero di voti proporzionale alla rispettiva popolazione (da un minimo di uno ad un massimo di otto). Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti. Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di ciascuna Camera per le leggi di rispettiva competenza. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati. Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo. Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione. La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati. L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa in via cautelare.</p>	
AC 3031 XIII Leg (FI)	23/01/1997	<p>Il Senato della Repubblica è composto di duecento senatori che rappresentano le Regioni. I senatori sono nominati dalle giunte regionali, che possono revocarli. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna Regione può</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		avere un numero di senatori inferiore a tre. Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva Regione, salvo che nei voti riguardanti le persone. Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati. Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni.	
AC 3034 XIII Leg (Cons Reg, Liguria)	23/01/1997	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale. Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Alle Regioni spetta un numero di voti, proporzionale alla popolazione (da un minimo di uno ad un massimo di otto). Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti. Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>deputati e dal Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione. La legge di conversione dei decreti legge deve essere comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati. L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		dalla Corte.	
AC 3035 XIII Leg. (Misto)	23/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni». La Camera delle Regioni è composta da rappresentanti nominati e revocati dai Governi regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del Governo regionale designato per l'occasione. Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti». Nel caso in cui la Camera delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo con decisioni adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata la richiesta di modificazioni a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti». Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. La Camera delle Regioni partecipa alla formazione della volontà della Repubblica italiana nei casi e nella misura in cui essa o le Regioni sono competenti secondo la Costituzione. Qualora le competenze regionali interessate siano quelle legislative, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana in</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		qualità di Stato membro dell'Unione europea deve essere delegato a un rappresentante delle Regioni designato dalla Camera delle Regioni.	
AC 3037 XIII Leg (Misto)	23/01/1997	Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale a suffragio universale e diretto, mediante elezione di un senatore per ciascuna Provincia. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle materie di revisione costituzionale, elettorale, di bilancio e nei casi previsti dagli articoli 79 ed 80. I disegni di legge nelle materie riservate allo Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera. I disegni indicanti i principi fondamentali che devono regolare le singole materie di competenza delle Regioni sono esaminati ed approvati dal Senato.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 2030 XIII Leg (FI) (composizione integrata Senato)	24/01/1997	Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge é sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati. Oltre al caso sopra previsto, la legge approvata dalla Camera dei deputati é sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle Regioni, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni: la legge é allora riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>Senato, integrato da rappresentanti delle Regioni, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.</p> <p>In tal caso partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa. Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale.</p> <p>Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.</p>	
AC 3053 XIII Leg. (Rinnovamento italiano)	24/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni. La Camera delle Regioni è composta da rappresentanti nominati e revocati dai governi regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del governo regionale da questo designato per l'occasione. Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti. Ogni Regione può inviare alla Camera delle Regioni un numero di rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente. Il</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>Presidente della Camera delle Regioni deve convocare la stessa se lo richiede il Governo oppure se lo richiedono i delegati di almeno tre regioni. Le deliberazioni della Camera delle Regioni non sono valide se non è presente la maggioranza delle delegazioni regionali con almeno la metà più uno dei voti e se non sono adottate con la maggioranza dei voti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati con l'assenso della Camera delle Regioni le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni. La Camera delle Regioni può chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi la Camera delle Regioni può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione. Nel caso in cui la Camera delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'iniziativa legislativa statale appartiene, fra gli altri, anche alla Camera delle Regioni. Le proposte di legge sono sempre presentate alla Camera dei deputati. Esse sono trasmesse alla Camera delle Regioni la quale può esprimere il proprio parere. Entro quindici giorni dall'approvazione un quinto dei membri della Camera dei deputati o la Camera delle Regioni possono deferire la legge all'esame della Corte costituzionale che si pronuncia entro 45 giorni sulla sua legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende la promulgazione. La Camera delle Regioni può chiedere entro quindici giorni all'approvazione che il decreto sia sottoposto al proprio esame. Nel caso in cui entro 30 giorni essa lo rinvi al Governo con proposte di modificazione il Governo delibera nuovamente.</p>	
AC 3054 XIII Leg. (Sin. Dem. Ulivo)	24/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni federate. Il Senato delle Regioni federate è composto dai presidenti delle Regioni federate e dai senatori eletti a base regionale. Ogni regione elegge un numero di senatori pari a quattro; il Molise ne elegge due, la Valle d'Aosta uno. Il potere legislativo spetta alla Federazione e alle Regioni. Alla Federazione è riservato il potere legislativo costituzionale. La Regione ha la competenza legislativa generale in ogni altra materia. I progetti di legge organica sono presentati al Senato</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		delle Regioni federate e sono approvati a maggioranza dei componenti. Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa. L'iniziativa delle leggi appartiene anche a ciascun membro del Senato delle Regioni federate e ai Parlamenti delle Regioni.	
AC 3055 XIII Leg. (Misto)	24/01/1997	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Il Senato delle autonomie è eletto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, di cui due terzi eletti dai Consigli regionali e un terzo eletti dai Comuni. La Camera dei deputati e il Senato delle autonomie sono eletti per cinque anni. La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni. I progetti di legge organica sono presentati alla Camera dei deputati e successivamente al Senato delle autonomie e sono approvati a maggioranza dei componenti.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 2031 XIII Leg (FI)	25/01/1997	La funzione legislativa è esercitata dalle Camere, dalle regioni e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito stabiliti. La Camera dei deputati esamina ed approva le leggi nelle materie che non sono riservate dalla Costituzione al Senato della Repubblica ed alla competenza esclusiva delle regioni. Le leggi deliberate dalla Camera dei deputati sono trasmesse al Consiglio delle regioni, composto dai presidenti delle regioni, ed al Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro approvazione. Il Consiglio delle regioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o un terzo dei senatori, entro trenta giorni dal	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		ricevimento della deliberazione possono chiedere, con messaggio motivato, il riesame della legge. In tal caso alla nuova deliberazione partecipano anche i presidenti delle regioni con voto pari al numero dei senatori eletti nella regione. Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza modifiche il bilancio e la legge finanziaria predisposti dal Governo, sulla base degli indirizzi che il Senato formula dopo avere sentito il Consiglio delle regioni e la Consulta delle autonomie locali.	
AC 3077 XIII Leg (FI)	28/01/1997	Senato delle Regioni (Il numero dei senatori è di centoquattro. Ogni Regione elegge sei senatori).	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 2048 XIII Leg (CDU)	28/01/1997	Il Senato federale é composto dai senatori rappresentanti delle Regioni, dai Presidenti delle Regioni, dai componenti degli esecutivi regionali nominati e revocati dalle rispettive giunte regionali, fino a un numero massimo di voti spettanti ad ogni Regione. Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. L'iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri della Camera dei deputati e del Senato federale per le leggi di rispettiva competenza e a ciascuna Assemblea regionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati. Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza. Le	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo. Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge é sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta.</p>	
AC 3088 XIII Leg (Pop Dem Ulivo)	29/01/1997	La Camera federale delle autonomie Attraverso la Camera federale, le Regioni e le Comunità locali concorrono ad approvare le leggi della Repubblica e ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla Costituzione alla Camera federale. La	<i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		Camera federale è composta da membri dei Governi regionali che li nominano e li revocano. I componenti dei Governi regionali designati possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi. Fanno inoltre parte della Camera federale i sindaci e i presidenti delle Province.	
AC 3122 XIII Leg (FI)	29/01/1997	<p>Il Parlamento della Repubblica si compone dell'Assemblea Nazionale e del Senato delle autonomie». Il Senato delle autonomie è eletto a base regionale. composta da cento membri eletti su base regionale in quanto espressione delle comunità territoriali. Ad essa saranno riconosciuti incisivi poteri di controllo e di intervento nelle decisioni legislative dello Stato che più direttamente incidono sui poteri delle autonomie regionali. Ciò dovrà avvenire nel quadro di un nuovo assetto della distribuzione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni, ispirato al principio cardine di tutti i sistemi federali in base al quale, una volta fissato con precisione ed in maniera tassativa l'ambito riservato alle leggi statali, tutte le restanti materie sono regolate dai legislatori regionali.</p> <p>La funzione legislativa è svolta, in prevalenza, dall'Assemblea Nazionale (bicameralismo imperfetto) alla quale devono essere presentati i progetti di legge che, dopo l'approvazione, vengono trasmessi al Senato delle autonomie,. Il Senato delle autonomie, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare di richiedere all'Assemblea Nazionale il riesame della legge o proporre modifiche di essa. Su tali richieste l'Assemblea si pronunzia definitivamente. Il Senato delle autonomie è titolare</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		di due competenze esclusive, precluse all'Assemblea Nazionale: il potere di svolgere inchieste, che sono disposte automaticamente quando lo richieda un quinto dei componenti, e quello di promuovere intese tra lo Stato e le Regioni, o delle Regioni tra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio per conseguire risultati di interesse comune. Alcune leggi devono tuttavia essere deliberate da entrambe le Camere: quelle costituzionali, di ratifica di trattati internazionali che incidano su funzioni regionali, bilancio, finanziaria e leggi collegate, leggi di principio sull'amministrazione e sul fisco, definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali. Se il Senato boccia il bilancio, la finanziaria o le leggi collegate, l'Assemblea Nazionale può comunque riapprovarle definitivamente.	
AS 2060 XIII Leg. (FI)	29/01/1997	Il Parlamento della Repubblica si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle autonomie. Il Senato delle autonomie é eletto a base regionale. Le leggi sono deliberate dall'Assemblea nazionale e sono trasmesse al Senato delle autonomie che, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare la richiesta di riesame della legge approvata dall'Assemblea nazionale o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge é sottoposta a una nuova deliberazione definitiva dell'Assemblea nazionale. Alcune leggi sono	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>deliberate da entrambe le Camere. Qualora il Senato delle autonomie ritenga che una legge deliberata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al fine dell'eventuale richiesta di riesame debba invece essere sottoposta alla sua approvazione, può chiedere al Presidente della Repubblica di rinviarla all'Assemblea nazionale e, ove questa deliberi di non trasmetterla al Senato delle autonomie per l'approvazione, può ricorrere alla Corte costituzionale. In attesa del giudizio la promulgazione della legge é sospesa. Se il Senato delle autonomie respinge la legge di bilancio, la legge finanziaria o le leggi ad essa collegate, le stesse sono trasmesse nuovamente all'Assemblea nazionale per la definitiva riapprovazione. I decreti legge devono contemporaneamente essere trasmessi al Senato delle autonomie che, qualora li ritenga lesivi delle attribuzioni delle Regioni, entro dieci giorni può deliberarne l'impugnazione diretta davanti alla Corte costituzionale, dandone notizia all'Assemblea nazionale. L'impugnazione non ha effetti sospensivi.</p>	
AC 3095 XIII Leg (Cons. Reg. Lazio)	29/01/1997	<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale. Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresentati da altri membri dei rispettivi esecutivi. Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresentati da altri membri dei rispettivi esecutivi. - L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di ciascuna Camera per le leggi di rispettiva</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>competenza. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati. Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo. Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale. Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione. «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». «Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati».	
AC 3096 XIII Leg (CCD CDU)	29/01/1997	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale. Il Senato federale è composto dai senatori rappresentanti delle Regioni. Fanno parte del Senato i Presidenti delle Regioni, nonché componenti degli esecutivi regionali nominati e revocati dalle rispettive Giunte regionali, fino al numero massimo di voti spettanti ad ogni Regione ai sensi del terzo comma. Ogni Regione dispone di un voto ogni 500.000 abitanti. In ogni caso nessuna Regione può avere meno di tre voti. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea». L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri della Camera dei deputati e del Senato federale per le leggi di rispettiva competenza e a ciascuna Assemblea	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>regionale. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati. Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo. Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale». Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa. Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.	
AC 3121 XIII Leg (FI)	29/01/1997	La funzione legislativa è svolta, in prevalenza, dall'Assemblea Nazionale, (bicameralismo imperfetto) alla quale devono essere presentati i progetti di legge che, dopo l'approvazione, vengono trasmessi alla Camera delle autonomie. 2) Questa è composta da membri nominati dagli esecutivi regionali, che possono revocarli. Il numero dei rappresentanti di ciascuna Regione è determinato in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, in ragione di uno ogni cinquemila abitanti. I voti di ciascuna regione sono espressi unitariamente. 3) La Camera delle autonomie, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare di richiedere all'Assemblea Nazionale il riesame della legge o proporre modifiche di essa. Su tali richieste l'Assemblea si pronunzia definitivamente. 4) La Camera delle autonomie è titolare di due competenze esclusive, precluse all'Assemblea Nazionale: il potere di svolgere inchieste, che sono disposte automaticamente quando lo richieda un quinto dei componenti, e quello di promuovere intese tra lo Stato e le Regioni, o delle	<i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		Regioni tra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio per conseguire risultati di interesse comune. 5) Alcune leggi devono tuttavia essere deliberate da entrambe le Camere.	
AC 5050 XIII Leg (AN)	30/06/1998	Il Senato della Repubblica è composto di duecento senatori che rappresentano le Regioni. I senatori sono nominati dalle giunte regionali, che possono revocarli.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 3603 XIII Leg (Lega)	28/10/1998	Il Parlamento si compone dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni. L'Assemblea federale é eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati all'Assemblea federale é di quattrocento. La ripartizione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione. L'Assemblea degli Stati e delle Regioni, é costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano. Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con piú di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con piú di cinque milioni di abitanti ne hanno sei. Ogni Stato ed ogni Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai loro sostituti.	Link al sito storico del Senato della Repubblica
AC 5888 XIII Leg (Misto DS Ulivo)	12/04/1999	Senato delle Regioni. Le regioni partecipano all'attività del Parlamento mediante il Senato delle Regioni. Il numero dei membri del Senato delle Regioni è determinato proporzionalmente al numero degli abitanti. Sono membri di	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>diritto del Senato i Presidenti delle Regioni. I Senatori rappresentano la propria Regione e sono eletti secondo quanto stabilito dalla legge elettorale regionale, simultaneamente ai membri del Consiglio regionale di questa. Essi cessano dalla carica al momento dello scioglimento del Consiglio regionale. Ciascuna legge elettorale regionale disciplina il collegamento tra i candidati al Consiglio regionale e quelli al Senato delle regioni in modo che sia assicurata, anche mediante un unico voto, una corrispondenza tra la composizione politica dell'Assemblea rappresentativa della Regione e quella della rappresentanza regionale in Senato. I Senatori eletti nella medesima Regione appartengono ad un unico gruppo parlamentare regionale e non possono aderire a gruppi diversi. I membri dei governi regionali, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato delle Regioni e dei rispettivi gruppi parlamentari regionali. Il Presidente di ciascuna Regione presiede il gruppo parlamentare di questa e lo convoca, anche a mezzo di un suo delegato, al fine di promuovere un miglior coordinamento con l'indirizzo politico regionale.</p>	
AC 5948 XIII Leg (Misto)	22/04/1999	<p>Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni. Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione federale. Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni. Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. La</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati. Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa. Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere.</p>	
AC 5949 XIII Leg (Misto)	22/04/1999	<p>Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle Repubbliche federate e a diecimila elettori. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali. La Camera dei deputati è composta da trecento deputati eletti in proporzione al numero degli elettori residenti in ciascuna Repubblica federata. In ogni Repubblica federata sono comunque eletti non meno di due deputati. Il Senato delle Repubbliche è l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti sono stabilite con legge di ciascuna Repubblica federata. Il Presidente del Senato delle Repubbliche è designato a turno da ciascuna delle Repubbliche federate per un periodo di sei mesi. casi di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di senatore sono stabiliti con legge delle Repubbliche federate. L'ufficio di senatore è compatibile con quello di membro di un Parlamento di ciascuna Repubblica federata.</p>	
AC 72 XIV Leg Misto, Min. Ling.	30/05/2001	<p>Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni. Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del</p>	<p>Link al sito storico della Camera dei Deputati</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale. Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le persone. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento federale e dai consigli regionali. Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva in alcune materie fissate tassativamente, mentre può dettare con legge quadro i principi fondamentali in altre materie, sempre stabilite in modo tassativo dalla Costituzione. La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati. Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa. Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati</p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere.	
AC 1218 XIV Leg (CCD-CDU Biancofiore)	05/07/2001	Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni. Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione federale. Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni e da sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale. La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati. Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa. Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere.	
AC 1403 XIV Leg (Margh., DL-Ulivo)	24/7/2001	Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da cento senatori. Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I Presidenti delle Regioni possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della Repubblica. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.	Link al sito storico della Camera dei Deputati
AS 542 XIV Leg (Aut)	26/07/2001	I popoli delle regioni si costituiscono in Repubbliche e liberamente si uniscono con vincolo federativo nella Repubblica federale italiana. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle Repubbliche federate e a diecimila elettori. Il Senato delle Repubbliche federate è	Link al sito storico del Senato della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni	
AC 1608 XIV Leg (Margh, DL-Ulivo)	19/09/2001	Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da cento senatori eletti dalle Regioni, dai rappresentanti degli italiani all'estero nonché dai senatori a vita. Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente alle elezioni dell'Assemblea regionale. La legge stabilisce la disciplina transitoria relativa alla prima elezione e le misure di coordinamento con i sistemi elettorali regionali. I senatori restano in carica cinque anni e si rinnovano in occasione di ogni elezione della corrispondente Assemblea regionale. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica. Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti. La Camera dei deputati, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Ogni disegno di legge non ricompreso nelle materie di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla	Link al sito storico della Camera dei Deputati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.	
AC 1725 XIV Leg (DS-Ulivo)	09/10/2001	<p>Il Senato federale della Repubblica è composto da cento senatori eletti dalle Regioni, dai rappresentanti degli italiani all'estero nonché dai senatori a vita. Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale di una Regione comporta la nuova elezione anche dei senatori della medesima Regione. Ad ogni Regione e Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni e le Province autonome si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori di ogni Regione e Provincia autonoma sono eletti contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale o provinciale. La legge stabilisce la disciplina transitoria relativa alla prima elezione. I senatori restano in carica cinque anni e vengono eletti in occasione di ogni elezione del corrispondente Consiglio regionale o provinciale</p> <p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica. Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti. La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge</p>	<p><i>Link al sito storico della Camera dei Deputati</i></p>



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DELLE AUTONOMIE

Sintesi del contenuto dei progetti di legge costituzionale concernenti la seconda Camera di rappresentanza delle autonomie, presentati nella XIII e XIV legislatura, e dei principali progetti delle precedenti legislature

PROPOSTA	DATA	CONTENUTO	DOCUMENTI
		<p>concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Ogni disegno di legge non ricompreso tra quelli di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.</p>	